



Comune di BOVES, Provincia di CUNEO

Lavori di messa in sicurezza di tratto di Via Vecchia di Cuneo per mezzo di fornitura e posa di barriere di sicurezza stradali - Via Vecchia di Sant'Anna, 12012 Boves (CN)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oggetto: 16.TE09_Schema di contratto

Proprietà: Comune di Boves (CN) | C.F. - P.Iva: 00475080040
Piazza Italia n. 64 - 12012 Boves (CN)

Borgo San Dalmazzo, Febbraio 2019

I Tecnici
ING. IVANO MENSO
ARCH. NADIA FRULLO

eretika^{stp} srl
VIA LOVERA 39, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
C.F./P. IVA: 03634290047 | REA: CN-305289
eretikastpsrl@gmail.com eretikastpsrl@pec.it

INGEGNERE IVANO MENSO | t: +39 388 9441796 | e: ivano.menso8@gmail.com ivano.menso@ingpec.eu
ARCHITETTO NADIA FRULLO | t: +39 3495662753 | e: nadia.frullo@gmail.com n.frullo@architettitorinopec.it

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
1	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI.....	3
2	CONCLUSIONI.....	4



VIA LOVERA 39, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
C.F./P. IVA: 03634290047 | REA: CN-305289
eretikastpsrl@gmail.com eretikastpsrl@pec.it

INGEGNERE IVANO MENSO | t: +39 388 9441796 | e: ivano.menso8@gmail.com ivano.menso@ingpec.eu
ARCHITETTO NADIA FRULLO | t: +39 3495662753 | e: nadia.frullo@gmail.com n.frullo@architettitorinopec.it

1 PREMESSA

I sottoscritti progettisti:

Ing. **MENSO Ivano**, C.F. MNSVNI87B17H355M, nato a Rivoli (TO) il 17/02/1987, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo sezione A al numero 2209, residente in Vignolo Via Monte Gelas n.10, (*contatti*: tel. 388 9441796, ivano.menso8@gmail.com, ivano.menso@ingpec.eu);

Arch. **FRULLO Nadia**, C.F. FRLNDA81S70L219C, nata a Torino (TO) il 30/11/1981, iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino sez. A al numero 9500, residente in Settimo Torinese (TO) Via Cuorgnè n.4, (*contatti*: tel. 349 5662753, nadia.frullo@gmail.com, n.frullo@architettitorinopec.it);

amministratori della società ERETIKA STP SRL con sede legale in via Lovera n. 39, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Codice Fiscale/Partita IVA 03634290047, numero REA: 305289, pec eretikastpsrl@pec.it, mail eretikastpsrl@gmail.com iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo nella Sezione Speciale Società tra Professionisti al n.1,

incaricati della progettazione definitivo-esecutiva delle opere in oggetto dal Comune di Boves (CN),

redigono il presente Schema di Contratto di appalto relativi all'area di riferimento del tratto di Via Vecchia di Sant'Anna interessata dal progetto

1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI

Le opere in progetto possono così essere riassunte:

- Rimozione della barriera esistente di legno-acciaio per un tratto complessivo di circa 60 m;
- Fornitura e posa di ringhiera-parapetto tipo PS2 costituita da montanti in ferro zincato opportunamente sagomati in sommità di altezza totale pari a 1150mm e interasse pari a 2000mm, montanti tipo IPN100 con 3 fori e piastra 180x180x12 di collegamento al supporto di c.a. mediante tasselli chimici $\Phi 16$ mm, tubi corrimano in ferro zincato $\Phi 48.3$ mm adeguati al tratto di velocità con limite a 50 km/h, comprensivi di elementi speciali terminali per un tratto di circa 970 m a partire dall'ingresso su via Marzabotto.

Si riportano nel seguito alcune immagini della barriera di sicurezza:




Figura 1: Immagine della ringhiera parapetto tipo P2 come tratto da scheda tecnica commerciale

2 CONCLUSIONI

Si riporta in allegato lo schema di contratto.

I Tecnici
ING. IVANO MENSO
ARCH. NADIA FRULLO

COMUNE DI BOVES

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “Lavori di messa in sicurezza di tratto di Via Vecchia di Cuneo per mezzo di fornitura e posa di barriere di sicurezza stradali - Via Vecchia di Sant'Anna, 12012 Boves (CN)”

Codice CIG Codice CUP F61819000020001

L'anno duemila..... il giorno....., del mese di.....

nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Segretario del Comune di Boves richiestomi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 97 comma 4

lettera c) del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267 di rogare il presente atto nell'interesse del

Comune, sono comparsi i signori:

a) Il/La Responsabile/ Dirigente

nato/a a....., il.....,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA 00457660041 che

rappresenta nella sua qualità di di seguito nel presente

atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

b) Il Sig., nato a, il, C.F. residente a

..... (...) in Via, n. nella sua qualità di Socio Accomandatario, Direttore

Tecnico nonché Legale rappresentante dell'Impresa con sede in

....., C.F./P.IVA, di seguito nel presente atto denominato

“appaltatore” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

– che con provvedimento della Giunta Comunale n. .. in data, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, dell'importo complessivo di progetto di € 52.120,94, di cui per lavori € 50.116,10 e dei quali € 2.004,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

– che, a seguito di apposita gara indetta con determinazione n. del ed effettuata ai sensi degli artt. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e come da verbale di gara in data approvato dal Responsabile del Servizio con Determinazione n. del, è risultata aggiudicataria dei lavori la Ditta con sede in, C.F./P.IVA, che ha offerto un ribasso del % (v.....). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 1.053,44;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa appaltatrice con sede in, C.F./P.IVA, che accetta senza riserva alcuna l'appalto dei lavori di **Lavori di messa in sicurezza di tratto di Via Vecchia di Cuneo per mezzo di fornitura e posa di barriere di sicurezza stradali - Via Vecchia di Sant'Anna, 12012 Boves (CN)** L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, del Capitolato Speciale di Appalto che ha

sottoscritto per accettazione e di quanto di seguito specificato e richiamato.

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro

....., da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi “a CORPO”, secondo quanto

specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.

Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente e fisicamente allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;

d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, eventuali proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza);

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali, sospensioni e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto nel termine di **55** (cinquantacinque) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 1 per mille e quindi pari a Euro per ciascun giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

6. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

8. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

9. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

10. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 8.

Articolo 4. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le

spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 5. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed è effettuata a corpo in percentuale secondo la loro realizzazione.

3. Gli accertamenti e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare agli stessi o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede agli stessi in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 6. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 7 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura

dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga l'importo stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

8. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori

è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

9. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 8 – Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), calcolata ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, che è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. emessa da in data per un importo di euro (riducibile ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 9 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa dan.in data per danni da esecuzione (CAR) Sezione A: partita 1: € – Partita 2: € 100.000,00 – Partita 3) € 10.000,00 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile (RCT) Sezione B per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro 1.000.000,00 non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Inoltre l'appaltatore dalla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione è altresì tenuto a stipulare, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi di pari durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero di rischi derivanti da difetti costruttivi.

Articolo 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Le parti dichiarano che, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i.;

b) il proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti del citato P.O.S. documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 12 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo 159 del 6.9.2011 e s.m.i. viene dato atto che non è stata acquisita nei confronti dell'appaltatore a mezzo del Sistema informatizzato Certificazioni Antimafia, la comunicazione antimafia in quanto il valore complessivo del contratto e delle erogazioni non supera i 150.000 euro.

Articolo 13 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) il mancato pagamento di retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile);

f) mancato pagamento dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dall'emissione del mandato di pagamento effettuato dal Comune nei confronti dell'appaltatore;

g) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali a titolo esemplificativo il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

m) Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Articolo 14 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio nel comune di Boves, presso il Municipio, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal presente contratto.

Articolo 15 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Boves, "codice univoco ufficio" **IPA** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 16 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all'appaltatore potrà essere riconosciuta previa richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto e quindi pari ad € che verrà recuperata

progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. A tali obblighi sono altresì assoggettati gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti.

2. Ai fini di detti adempimenti si dà atto che il Codice Identificativo Gara (CI.G) è CIG ed il Codice CUP è F61819000020001. Entrambi dovranno essere riportati in relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere da Appaltatore,

subappaltatore e subcontraente.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

-, nato, il, C.F.residente a nella sua qualità di Socio Accomandatario, Direttore Tecnico nonché Legale rappresentante

dell'Impresa Ove non diversamente disposto mediante successiva

apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul

conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: I..... Agenzia

..... - - C/C Iban

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al

committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 19 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 20 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo

economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il

Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al

richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura

di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio è quello di CUNEO.

Articolo 21 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 22. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate senza che l'appaltatore possa opporsi, previa redazione di apposito verbale descrivente lo stato di consistenza e manutenzione delle opere prese in consegna. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 e del regolamento generale.

Articolo 23 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 24 – Clausola ex art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013, n° 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 30.3.2001, n° 165)

1. Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.

16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Boves. A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto pubblicati sul sito Internet del Comune di Boves. Il contraente s'impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Boves, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni

Articolo 25 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Io Segretario Rogante, ho ricevuto quest'atto scritto su.....pagine a video, pubblicato mediante lettura fattane alle parti le quali, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per l'Appaltatore